

PRESIDENTE. L'onorevole Grippo, iscritto per parlare, non è presente. Si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvio Crespi.

CRESPI SILVIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Micheli, ha presentato i due seguenti emendamenti:

« Nel primo comma sopprimere le parole: e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti od anche solo in risarcimento di danni od in rimborso di spese ».

« Non approvandosi la soppressione proposta con l'emendamento precedente, dopo le parole: può essere esercitata; si aggiunga: da parte delle Compagnie di assicurazioni o suoi rappresentanti ».

Ha facoltà di svolgerli.

MICHELI. La mia domanda di soppressione è così evidente e chiara che non ha bisogno di essere spiegata. Mi sembra che il pretendere quanto l'articolo 4 sancisce, che cioè non si possa esercitare nessuna azione per l'esecuzione dei contratti fatti in frode della presente legge, non solo per ciò che è l'esecuzione, ma anche come risarcimento di danni, e più ancora come rimborso di spese, sia una esagerazione del principio informatore di questa legge, in quanto che domani vi potrebbe essere un povero disgraziato caduto in buona fede e che abbia dato dei denari e che abbia sottoscritto polizze, e che abbia dei danni effettivi.

Quindi, mi pare che, almeno l'ultima parte l'onorevole ministro possa concedere di toglierla, tanto più che questo, rendendo più pericolosa qualunque frode per parte di pseudo-assicuratori che rimanessero, non farebbe altro che confermare sempre più la forza del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini ha presentato il seguente emendamento:

« Al comma terzo, dopo le parole: italiane o straniera, aggiungere: salvo le eccezioni stabilite agli articoli 3 e 24-*quater* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RUBINI. Ben s'intende, dato che la mia proposta è semplicemente esplicativa, che io credo che la mia proposta sia già nell'animo sia dell'onorevole ministro che della Commissione.

In sostanza non si tratta di altro che, nel terzo comma dell'articolo 4, di comprendere tutti coloro che assumono o procurano nel Regno contratti o proposte di assicurazioni, perchè mentre nel testo primitivo si

aggiungevano le parole « in frode alla presente legge », nel testo attuale sono scomparse.

A me pare che sia necessario, quanto meno, di rammentare che sono permesse le eccezioni di cui al precedente articolo ed all'articolo 24-*quater*, altrimenti potrebbe nascere il dubbio che anche quelle siano punibili.

È una questione semplicissima, che non richiede spiegazioni, è una questione di semplice coordinamento, e non credo di dovere aggiungere altre parole per raccomandarla alla approvazione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Macaggi ha facoltà di parlare.

MACAGGI. Io vorrei, se fosse possibile, introdurre una modificazione nel disegno di legge, vorrei che il penultimo capoverso di questo articolo, secondo l'ultimo testo concordato fra il Governo e la Commissione, fossero ripristinati nella forma primitiva, cioè che l'importo delle multe applicate fosse devoluto intieramente, e non soltanto per metà, alla Cassa nazionale di previdenza, ed assegnato al fondo delle pensioni operaie.

Accenno al motivo di questa modificazione, che per me, come adombra ieri nelle poche parole che ho avuto l'onore di pronunciare, ha più che altro importanza morale.

Nel comma 3, metà di queste multe è devoluta a coloro che abbiano scoperto le frodi, ecc.

Ora il devolvere parte delle multe applicate in seguito a frode in favore di chi le ha scoperte è uno degli inconvenienti maggiori delle attuali nostre leggi fiscali, che dà luogo a gravi perturbamenti del senso di giustizia. Non è giusto, non è equo che gli agenti siano eccitati con un interesse non solo personale, ma proporzionale (sta qui il veleno) alla entità della multa, a scoprire la frode stessa. In questo modo si sveglia la bestiaccia che ciascun uomo o la maggior parte degli uomini tengono in fondo all'anima: è lo spirito di avidità, di cupidigia che viene ingiustamente eccitato. Gli agenti si spingono, per scoprire la frode, fino a commettere un'altra frode che è tale anche quando la magistratura dice che *pro bona causa* frode non è. Ma lo è certamente dinanzi a tutti gli uomini a cui una prevenzione professionale non fece velo agli occhi della mente e dell'anima. Sono inconvenienti che tutti i giorni avvengono di fronte alle nostre leggi fiscali, di fronte,